

N. R.G. 1161/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1161/2024**

tra

RICORRENTE

e

INPS - SEDE DI BOLOGNA

CONVENUTO

Oggi **3 settembre 2024**, alle ore **13.15**, innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per l'avv. KOSA MARGARETA

Nonché per INPS - SEDE DI BOLOGNA l'avv. .

Al fine della pratica forense, è presente il dott. .

Il giudice invita le parti alla discussione.

Parti ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso cui si riporta e illustra diffusamente il ricorso.

Parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria di costituzione. Esibisce ordinanze Tribunale Monza e Pordenone di rigetto di analoghi ricorsi in fase cautelare.

Le parti discutono oralmente la causa

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio da cui esce pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le parti.

dott. Chiara Zompi

possesso della cittadinanza bulgara”, non essendo più sufficiente, ad avviso dell’INPS, la sola residenza fiscale (effettiva) in Bulgaria.

Esponenza, inoltre, che con lettera datata 6.4.2023, INPS di Bologna aveva comunicato ad esso ricorrente che, a seguito di “revoca disposizione per evitare la doppia imposizione fiscale”, intendeva applicare un conguaglio fiscale di € 938,40, da trattenere sui ratei mensili per un ammontare di € 117,30 e una trattenuta IRPEF di € 234,60 / mensile; cosicché esso ricorrente, dal mese di maggio 2023, percepiva una pensione di € 922,52, pari a circa € 350,00 in meno rispetto all’importo precedentemente ricevuto.

Tutto ciò premesso, il ricorrente contestava l’illegittimità della determinazione assunta dall’ INPS per violazione/falsa applicazione dell’art. 2 TUIR e dell’art. 16 della Convenzione tra Italia e Bulgaria, per i motivi diffusamente esposti in ricorso, e assumeva di aver diritto alla esclusione dalla tassazione italiana di cui aveva precedentemente goduto in forza alla consolidata interpretazione della Convenzione.

Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:

*“Accertare e dichiarare – in via incidentale – l’applicazione, nel caso dell’odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell’art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l’effetto **annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all’INPS di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute**, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;*

1. *Accertare e dichiarare l’applicazione, nel caso dell’odierno ricorrente, del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso **disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l’effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all’INPS di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute**, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;*

2. *Nel caso in cui l’Ecc.ma Corte ritenesse di avere dubbi sulla interpretazione della Convenzione prospettata dalla parte ricorrente (e per 35 anni dalla p.a. italiana), rimettere la questione per pronuncia pregiudiziale alla **Corte di Giustizia dell’Unione Europea** ed alla **Corte costituzionale**, al fine di valutare se la nuova interpretazione proposta dall’INPS ed in generale l’operato dell’INPS osta o meno al diritto europolitano e Costituzione, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio.*

IN VIA SUBORDINATA:

1. *Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all’art. 21-nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso dell’anno e del principio del legittimo affidamento e conseguentemente*

annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all'INPS di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo". Con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'INPS, contestando le pretese del ricorrente e chiedendone l'integrale rigetto per le articolate ragioni dedotte nella propria memoria difensiva.

Deduceva che l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 244/2023 reso in risposta ad interpello, aveva affermato che, dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia Bulgaria, emergeva che una persona fisica potesse essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato; che a tale parere esso Istituto - nella qualità di sostituto d'imposta - non poteva che uniformarsi, di tal che aveva emanato le disposizioni di cui al messaggio n.1270/2023, citato anche in ricorso, chiarificatrici del regime fiscale che, a far tempo dall'anno fiscale in corso (e cioè a dire dall'1.1.2023) si dovevano ritenere applicabili ai cittadini italiani pensionati residenti in Bulgaria.

All'udienza del 3.9.2024, la causa veniva discussa dalle parti e decisa con sentenza contestuale.

I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici e documentati.

Il ricorrente, cittadino italiano e titolare della pensione privata cat. FS n. 00165766, avendo trasferito la residenza in Bulgaria, presentava in data 28/9/2017 istanza di detassazione della pensione per applicazione di convenzione contro la doppia imposizione fiscale; l'istanza veniva accolta a partire dall'anno di imposta 2017 (all. 3 res.).

A seguito dell'emanazione del msg. 1270/2023 con il quale la Direzione Centrale INPS chiariva che, per i residenti in Bulgaria, la detassazione poteva essere applicata solo in presenza del requisito della cittadinanza bulgara (requisito di cui il ricorrente è sprovvisto), in data 6/4/2023 INPS procedeva alla revoca della detassazione a partire dall'anno di imposta 2023 (all. 4 res.).

E' poi pacifico, poiché sul punto INPS non ha avanzato alcuna contestazione, che la residenza del ricorrente in Bulgaria sia effettiva, come peraltro risulta *per tabulas* dall'ampia documentazione allegata al ricorso (carta d'identità bulgara e italiana con residenza in Bulgaria, certificazione di residenza a lungo termine in Bulgaria, patente di guida bulgara, passaporto con residenza in Bulgaria, certificazione d'iscrizione all'AIRE dal 2015, variazione residenza AIRE, certificazione di residenza fiscale), fra cui anche il rogito d'acquisto di un immobile in Bulgaria.

La controversia verte quindi unicamente su una questione di diritto, ossia sulla corretta interpretazione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, che ha la finalità di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con L. n. 389/1990.

Ebbene, secondo il primo articolo citata della Convenzione, la stessa si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Precisa il comma 2 del medesimo articolo che:

"2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa:

a. per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

b. per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”.

L’art. 16 della Convenzione prevede poi: “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un **residente** di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.

Il paragrafo 2 dell’art. 17 prevede: “a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un **residente** di detto Stato e ne abbia la nazionalità.”

L’INPS, sulla scorta del messaggio del 3 aprile 2023, che recepisce quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 244 dell’8 marzo 2023, ha ricostituito la pensione in godimento al ricorrente con decorrenza dal gennaio 2023, sul presupposto che, ai fini dell’applicazione delle citate disposizioni della Convenzione citata, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se è in possesso della cittadinanza di tale Stato.

Tale interpretazione non appare tuttavia condivisibile.

Sul punto, si richiamano e si fanno proprie, anche ai sensi dell’art. 118 disp att cpc, le motivazioni espresse dal Tribunale di Viterbo in fattispecie analoga nella sentenza n. 428 del 17.11.2022, prodotta dal ricorrente, che di seguito si trascrivono: “[..] Ancorché in base alla lettera dell’art. 1, par. 2, lett. b), della Convenzione i concetti di residenza fiscale bulgara e cittadinanza bulgara parrebbero coincidere, tale interpretazione non può essere accolta in quanto condurrebbe al risultato, contrastante con la ratio della Convenzione, di ritenere che un soggetto privo della residenza fiscale in Italia ex art. 2 T.U.IR ed art. 1, par. 2, lett. a) Convenzione e privo di cittadinanza bulgara andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana che da quella bulgara. La ricostruzione ermeneutica dell’Istituto, inoltre, risulta incoerente alla luce di un’interpretazione sistematica dell’art. 1, par. 2, lett. b), con gli artt. 16 e 17 della medesima Convenzione. In forza delle disposizioni da ultimo citate, il soggetto che percepisca una pensione c.d. privata è soggetto alla tassazione dello Stato di residenza fiscale, mentre colui che goda di una pensione c.d. pubblica per servizi resi in favore dello Stato o da una sua divisione o da un ente locale è assoggettato all’imposizione di questo Stato, a meno che non abbia la residenza e la nazionalità nell’altro Stato contraente. Ciò sta a significare che un soggetto percettore di una pensione privata da un ente italiano ma avente residenza fiscale in Bulgaria è assoggettato alla sola tassazione bulgara, mentre un soggetto percettore di una pensione pubblica dallo Stato italiano è sottoposto alla tassazione italiana, a meno che non risieda ed abbia la cittadinanza bulgara. In quest’ultimo caso sarà

sottoposto alla sola imposizione bulgara. Dunque il requisito della cittadinanza/nazionalità, in aggiunta a quello della residenza, è richiesto dalla Convenzione ai fini della sottoposizione alla tassazione bulgara della sola pensione pubblica erogata dall'Italia, in deroga al principio generale dell'assoggettamento della pensione pubblica alla cassazione dello Stato erogante. Ne consegue che pretendere, come fa l'Istituto, la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto, l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione, in violazione degli artt. 16 e 17 [..]".

Inoltre, come osservato da Tribunale di Verona nella sentenza n. 38 del 2024, pure prodotta da parte ricorrente, occorre rilevare *"Che, come previsto dall'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (ratificata dall'Italia e dalla Bulgaria e pertanto applicabile direttamente al caso di sp ecie), la Convenzione deve essere interpretata in buona fede, tenendo conto del contesto e dello scopo del trattato e di "un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti"*;

16.Che l'interpretazione più coerente con tali principi è quella che riconduce la locuzione "nazionalità bulgara" di cui all'art. 1 co. 2 lett. b) al senso di "residenza bulgara";

17.Che ciò è coerente anche con la circostanza che la disposizione, dopo il riferimento alla "nazionalità bulgara", fa riferimento alla "persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria", così confermando che il riferimento alla nazionalità non deve essere inteso nel senso letterale proprio della lingua italiana ma, piuttosto, nel senso di "residenza". Del resto, la lett. a) del par. 2 fa riferimento alle nozioni (proprie del diritto italiano) di "domicilio", "residenza", "sede", "direzione", laddove è facile immaginare che la nozione di "nazionalità" indicata nella lett. b) sia invece propria del diritto bulgaro o sia usata in senso atecnico".

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in base a quanto previsto dall'art. 16 della Convenzione sopra citato, secondo l'interpretazione dello stesso adottata dallo Stato Italiano per oltre trent'anni, il ricorrente deve ritenersi sottoposto soltanto all'imposizione dello Stato contraente in cui risiede, cioè nella specie della Bulgaria.

Il ricorso merita pertanto accoglimento.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante l'assoluta novità delle questioni trattate e l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando così dispone:

- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che _____ ha diritto alla defiscalizzazione della pensione in godimento in Italia e per l'effetto condanna l'INPS alla restituzione delle ritenute fiscali applicate sulla predetta pensione, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Bologna il 03/09/2024

Il Giudice
Chiara Zompi